

## **STATUTO**

### **SAN MAURO SALUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: SIGNA FI LARGO MISERICORDIA 8  
Numero REA: FI - 605156  
Codice fiscale: 06155240481  
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CON UNICO SOCIO

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 29-04-2011 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**ALLEGATO C) Rep.n.39575 Fasc.n.7461**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Art. 1** - E' costituita una impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata denominata: "**SAN MAURO SALUS S.R.L. Impresa Sociale**".

**Art. 2** - L'impresa sociale ha per oggetto, come attività principale ex art. 2 del D.Lgs 155/2006, l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria di cui al DPCM del 29 novembre 2001; l'assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e l'assistenza socio - sanitaria ai sensi del DPCM 14 febbraio 2001; inoltre, ha per oggetto e si propone di svolgere le seguenti attività purché non in contrasto con i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia San Sebastiano:

- conseguire benefici di pubblica utilità nel settore dei servizi sociali, dell'attività assistenziale, dell'attività sociale, dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, del soccorso, della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della persona nonché in tutte le attività correlate al sostegno, all'assistenza ed ai servizi alla persona anche nel momento della morte;
- la gestione di studi medici, strutture sanitarie, sociali, socio-sanitarie, ambulatoriali ovvero poliambulatoriali delle quali sia titolare di tutte le specifiche autorizzazioni pubbliche oppure effettua attività di supporto alle predette attività svolte da terzi mediante la fornitura di servizi e prestazioni;
- collabora per il conseguimento dei fini suddetti e sotto qualsiasi forma, con enti, istituzioni sia pubblici che privati e promuove incontri, eventi nonché iniziative volte alla raccolta di fondi per il sostegno delle attività da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità;
- può promuovere, progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, didattiche e culturali, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 155/2006 l'impresa sociale intende inoltre avvalersi:

- a) di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- b) di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

La società può compiere, in via sussidiaria, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali ed industriali necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché quelle finanziarie ritenute atte agli stessi, comunque queste ultime mai in via prevalente e nei confronti del pubblico, ma finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà contrarre mutui e/o finanziamenti di qualsiasi natura ed effettuare tutte le operazioni finanziarie consentite dalla normativa speciale in materia.

La società potrà anche assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre imprese, nonché effettuare il coordinamento tecnico e finanziario delle imprese alle quali partecipa, con l'esclusione della raccolta del pubblico risparmio e con l'esclusione dello svolgimento di attività di collocamento nonché di tutte le attività disciplinate dal D.L. 3 maggio 1991 n.143 convertito nella Legge 5 luglio 1991 n.197 e dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

**Art. 3** - La sede della società è in Signa, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese. Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo comune potranno avvenire con delibera dell'assemblea dei soci, che non comporta modifica del presente statuto.

Costituisce, pertanto, modifica dello statuto, la delibera di competenza dell'assemblea dei soci, con la quale viene trasferita la sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

**Art. 4** - La società avrà durata fino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea.

**Art. 5** - Il capitale sociale è fissato in euro 21.000,00 (ventunmila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

## **TITOLO II**

### **SOCI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

#### **ESCLUSIONE DEL SOCIO - ASSEMBLEA - ORGANI SOCIETARI**

**Art. 6** - Possono essere soci enti e associazioni con finalità non lucrative.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi.

Le cessioni delle partecipazioni sociali possono essere effettuate solo col consenso di tutti i soci.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione.

**Art. 7** - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, preso in conformità dalla legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in territorio nazionale. Hanno diritto di intervenire alle assemblee i titolari di quote regolarmente iscritti sul libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Non è ammessa più di una delega per socio.

**Art. 8** - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura

dell'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano stati informati.

La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta quando ne è fatta richiesta ai sensi di legge.

**Art. 9** - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea stessa.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.

**Art. 10** - L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Restano salve, comunque, altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono certe specifiche maggioranze.

**Art. 11** - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, tutti nominati da assemblea dei soci, con il vincolo che non possono far parte dell'organo amministrativo i membri del Magistrato della stessa Confraternita.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

L'assemblea delibera sulla composizione dell'Organo Amministrativo e provvede alla nomina degli amministratori, i quali possono essere anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale stabilendone i compiti e le funzioni.

Il Presidente o l'Amministratore Unico possono prendere accordi con altre Imprese Sociali o Onlus per la reciproca collaborazione operativa, tecnica ed assistenziale.

Le cariche dell'organo amministrativo sono gratuite, salvi i rimborsi spese.

Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di amministratore devono avere a norma dell'articolo 8 del D.Lgs. 155/06, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipen-

denza.

I. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;
- c) Sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

II. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore o direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto I) del presente articolo lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo precedente con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostitutivo dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dai soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel punto I) di questo articolo.

La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalla lettera c) e d) del punto I).

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del punto I), la

sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

III. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e/o direttore generale sono ricoperte da persone di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione dall'organo sociale che procede alla nomina.

IV. Il nominato a cariche, comunque denominate, di amministratore o direttore generale deve rispettare, coltivare e difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per questo sottoscrive all'atto della nomina apposita dichiarazione in cui si impegna:

a) a praticare il principio fissato dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica ad assicurare che la responsabilità verso i cittadini prevalga sempre nei confronti di qualsiasi altra;

b) a rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua razza, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche;

c) ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti;

d) a non aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione;

e) a non accettare privilegi o favori che possano condizionare la sua autonomia o la sua credibilità professionale.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

**Art. 12** - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il preventivo parere favorevole dell'assemblea dei soci; per atti di Straordinaria Amministrazione si intendono quelli previsti dal Codice Civile art. 2381.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o amministratore delegato nominato dallo stesso organo, determinando i limiti di delega ai sensi di legge.

**Art. 13** - La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano: in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente o, nei limiti della delega a ciascun Consigliere delegato con firma tra loro disgiunta ed in caso di nomina

dell'amministratore unico a quest'ultimo, salvo - in ogni caso - diversa determinazione dell'assemblea.

L'organo amministratore, nell'ambito della propria competenza, può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, procuratori speciali e direttori.

**Art. 14** - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o da un Consigliere delegato. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o dal revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

**Art. 15** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole di tanti membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente.

**Art. 16** - La società, ove ne ricorrano i presupposti di legge e/o quando lo ritenga opportuno, istituirà un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

Coloro che saranno eletti alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per gli amministratori.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, a proprie spese.

### **TITOLO III**

#### **BILANCIO D'ESERCIZIO E AVANZI DI GESTIONE**

**Art. 17** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio redatto a norma di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Detta assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradde-tta chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in questi casi l'organo amministrativo segnala, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dila-

zione.

**Art. 18** - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

#### **TITOLO IV** **COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E** **DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ**

**Art. 19** - L'organo amministrativo adotterà i regolamenti più opportuni ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ai sensi dell'Art. 12 del DLgs 155/2006: in particolare si stabilisce fin da adesso che ai lavoratori ed ai destinatari delle attività sarà concesso di presenziare alle assemblee sociali, per le quali si prevede all'affissione di data ed ora nei locali della sede sociale con almeno tre giorni di preavviso.

Per tutto quello non espressamente previsto si rimanda alla disciplina legislativa.

#### **TITOLO V** **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 20** - In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, dovrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci a scopi sociali delle Onlus presenti nel territorio.

**Art. 21** - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosso da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero dovranno essere oggetto di tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, con gli effetti previsti dagli Artt. 38ss. di DLgs 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano, le disposizioni di Legge ed in particolare le disposizioni del DLgs del 17/01/2003 n.5.

**Art. 22** - Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to Biancalani Beatrice

F.to dott.Elisabetta Giotti Notaro